



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N. 65

Approvata dal Consiglio Comunale in data 2 luglio 2012

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA. PROROGA DEI TERMINI E RICHIESTA DI PARERE.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- con deliberazione del 6 febbraio 2011 (mecc. 2011 06634/016), il Consiglio Comunale ha approvato modifiche al regolamento comunale n. 324 per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista;
- tra queste modifiche, a fronte del parere della Regione Piemonte del 17 luglio 2011 pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 21 luglio 2011, è stato introdotto l'obbligo di dotarsi di un responsabile tecnico diplomato estetista per tutte le attività che svolgano manipolazioni del corpo;
- a fronte delle richieste di numerose associazioni di categoria delle discipline bionaturali, che segnalavano l'impossibilità per i propri associati a svolgere la propria attività secondo i nuovi criteri adottati dall'Amministrazione e contestavano l'interpretazione del parere della Regione Piemonte, il Consiglio Comunale, con la mozione n. 27 del 2 aprile 2012 (mecc. 2012 01493/002), ha invitato la Giunta a prorogare di tre mesi i termini per la regolarizzazione previsti dal regolamento, avviando un confronto con i richiedenti;
- la Giunta ha provveduto a tale proroga, con la deliberazione dell'1 giugno 2012 (mecc. 2012-02653/016);

CONSIDERATO CHE

- si è in attesa del pronunciamento da parte del T.A.R. Piemonte;
- la scadenza dei nuovi termini, prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 31 agosto 2012 dalla deliberazione di Giunta succitata, è ormai vicina;
- non è ancora stato possibile giungere ad un accordo con le associazioni di categoria delle discipline bionaturali né ottenere una interpretazione più chiara del parere della Regione Piemonte;
- nel frattempo la Regione Piemonte, con una audizione delle suddette associazioni di

- categoria, ha iniziato l'iter di discussione di una proposta di legge regionale per normare organicamente la materia;
- inoltre la Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni, con parere protocollato al n. 24511 del 15 maggio 2012 dalla Regione Veneto, si è espressa a proposito di una delle discipline bionaturali concludendo che "la Commissione Salute, considerato che le due attività, quella dello shiatsu e quella degli estetisti, sono distinte e non sovrapponibili, non ha ritenuto congruo, ad oggi, considerare lo shiatsu fra le competenze esclusive e specifiche degli estetisti";

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a richiedere alla Regione Piemonte una interpretazione autentica del suo parere, anche alla luce del nuovo parere della Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni, per capire se le discipline bionaturali, o quali di esse, vadano considerate fra le competenze esclusive e specifiche degli estetisti, e se sia dunque congruo pretendere da chi le esercita la presenza continuativa di un responsabile tecnico diplomato estetista; ed a prorogare ulteriormente le scadenze previste dal regolamento, in attesa del pronunciamento del ricorso avverso il Regolamento n. 324 di cui all'oggetto, si impegna a prorogare ulteriormente la scadenza prevista dalla deliberazione mecc. n. 2653/016 al 31 dicembre 2012.
